



COMUNE DI BONATE SOTTO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

(In attuazione della zonizzazione acustica del territorio comunale)

Allegato alla deliberazione consiliare nr. 33 del 22 giugno 2001

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

INDICE DEI CONTENUTI

ART. 1	Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio comunale.....	4
ART. 2	Campo di applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela dell'inquinamento acustico.....	4
ART. 3	Prescrizioni per contesti urbani di nuovo impianto	5
ART. 4	Prescrizioni per contesti urbani ad assetto consolidato	5
ART. 5	Cambiamento di destinazione d'uso: vincoli finalizzati alla protezione dall'inquinamento acustico	6
ART. 6	Ulteriori prescrizioni da osservare per edifici ed insediamenti in cui si prevedano macchinari, impianti ed attività in grado di provocare inquinamento acustico e/o incremento della rumorosità ambientale	6
ART. 7	Ulteriori prescrizioni da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici particolareggiati	7
ART. 8	Prescrizioni da osservare in sede di progettazione di infrastrutture di trasporto.....	7
ART. 9	Tutela dall'inquinamento acustico per gli interventi disciplinati da asseverazione edilizia	8
ART. 10	Relazione di impatto acustico da produrre in sede di istanza per la formazione di strumenti urbanistici preventivi	8
ART. 11	Previsione di impatto acustico da produrre in sede di presentazione dei progetti già soggetti a valutazione di impatto ambientale	9
ART. 12	Previsione di impatto acustico da produrre in sede di presentazione dei progetti per la formazione di opere stradali ed infrastrutture di trasporto.....	10
ART. 13	Valutazione previsionale del clima acustico da produrre in sede di presentazione dei progetti per la formazione di opere soggette a particolari protezioni dall'inquinamento acustico	111
ART. 14	Valutazione di impatto acustico da produrre in sede di domande relative alle attività di natura produttiva, commerciale, sportiva e ricreativa.....	122
ART. 15	Disposizioni per specifiche attività Rumorose condizioni d'impiego per attrezzature specifiche	123
ART. 16	Attività temporanee	125
ART. 17	Orari.....	125

COMUNE DI BONATE SOTTO
zonizzazione acustica del territorio comunale
Regolamento di Attuazione

ART. 18	Modalità per la presentazione di domande per autorizzazioni in deroga ai sensi della legge n° 447/95126	
ART. 19	Ordinanze	127
ART. 20	Sanzioni amministrative	127
ART. 21	Misurazione e controlli	138
ART. 22	Tempi di applicazione	128
ART. 23	Decadenza	178

ART. 1 Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio comunale

1. L'azione amministrativa del Comune di Bonate Sotto (BG) è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.
2. Il territorio del Comune di Bonate Sotto (BG) è suddiviso in zone acusticamente omogenee, definite all'articolo 2 del D.P.C.M. 1/3/91 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*, ed individuate in accordo a quanto indicato dalla deliberazione della giunta regionale del 25/6/93 n. 5/37724 *"Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale"*.
3. La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Bonate Sotto (BG) e i relativi usi del patrimonio edilizio concorrono a garantire il rispetto dei valori limite definiti agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del D.P.C.M. 14/11/97 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* e successive integrazioni:
 - di emissione;
 - assoluti di immissione;
 - differenziali di immissione;
 - di attenzione;
 - di qualità.
4. L'aggiornamento o la modificazione della zonizzazione acustica del territorio comunale interviene mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale, oppure all'atto di varianti specifiche o generali del PRG.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inoltre finalizzate al recepimento, attraverso la disciplina urbanistica, dei principi immediatamente eseguibili prescritti dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, con particolare riferimento al comma 5, lettera e) dell'articolo 2, agli articoli 6 e 8 e al comma 2 dell'articolo 14.

ART. 2 Campo di applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela dell'inquinamento acustico

1. L'ambito di applicazione delle disposizioni di tutela dall'inquinamento acustico comprende l'intero territorio comunale sulla base dei limiti prescritti dalla zonizzazione acustica, con la sola esclusione degli assi stradali di intensa o grande viabilità e i parcheggi, in quanto essi stessi considerati come sorgenti di rumore.
2. Dal Regolamento rimangono escluse le fonti di rumore, quali schiamazzi e strepiti di animali, di cui prevede il 1° comma dell'art. 659 del Codice Penale.

ART. 3 Prescrizioni per contesti urbani di nuovo impianto

1. L'utilizzazione edificatoria dei suoli è subordinata all'esistenza e/o alla previsione di un clima acustico in cui sia garantito il rispetto dei valori limite prescritti dalla zonizzazione acustica, ovvero all'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere in grado di garantire un clima acustico conforme ai suddetti valori.
2. Nei medesimi casi di cui all'articolo precedente dovrà essere verificato il rispetto delle prescrizioni relativi ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, così come specificato dal D.P.C.M. 5/12/97 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.
3. Ai fini della valutazione previsionale del clima acustico si dovrà fare riferimento, oltre che allo stato di fatto, anche alle opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dal PRG e/o dagli strumenti di pianificazione territoriale o di programmazione sovra ordinati, in grado di modificare il clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento.
4. Per il conseguimento di un clima acustico conforme ai valori limite assoluti e differenziali di immissione dovrà essere prescritta dall'Amministrazione Comunale la realizzazione di interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale, ponendone l'attuazione a carico di chi intenda dare corso all'utilizzazione edificatoria dei suoli.
5. La relazione di impatto acustico da presentare è disciplinata dall'articolo 10 delle presenti norme.
6. Nel caso di edifici non residenziali potrà essere derogato il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione in facciata ove le modalità costruttive e/o impiantistiche delle strutture edilizie in oggetto risultino tali da garantire all'interno delle stesse il rispetto dei suddetti valori limite.

ART. 4 Prescrizioni per contesti urbani ad assetto consolidato

1. Nelle zone ad assetto urbanistico consolidato l'utilizzazione edificatoria dei suoli in attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati dovrà essere improntata al rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione prescritti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale
2. Nei medesimi casi di cui all'articolo precedente dovrà essere verificata il rispetto delle prescrizioni relativi ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, così come specificato dal D.P.C.M. 5/12/97 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.
3. Nel caso di Piani di Recupero attuati, anche parzialmente, per demolizione e ricostruzione, la distanza dalle sorgenti di rumorosità (con particolare riferimento alle infrastrutture per la mobilità) da mantenere con la nuova edificazione, in assenza di dispositivi di protezione passiva, dovrà garantire il conseguimento del massimo livello di attenuazione possibile della rumorosità in facciata, compatibilmente con la conformazione geometrica dell'area di intervento.

4. Nel caso di Piani di Recupero attuati mediante conservazione degli edifici, il riuso a fini residenziali resta subordinato al conseguimento all'interno delle stesse al rispetto dei valori limite assoluti e differenziali; in presenza di complessi polifunzionali, le funzioni residenziali non potranno in ogni caso trovare collocazione negli edifici, o loro parti, più esposti a sorgenti di rumorosità ambientale esistenti o previste.
5. La relazione di impatto acustico da presentare è disciplinata dall'articolo 10 delle presenti norme.
6. Nel caso di edifici non residenziali potrà essere derogato il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione in facciata ove le modalità costruttive e/o impiantistiche delle strutture edilizie in oggetto risultino tali da garantire all'interno delle stesse il rispetto dei suddetti valori limite.

ART. 5 Cambiamento di destinazione d'uso: vincoli finalizzati alla protezione dall'inquinamento acustico

1. Eventuali cambiamenti di destinazione d'uso di comparti edificati saranno soggetti alla preventiva produzione di adeguata relazione, così come indicato dal successivo articolo 10.
2. In assenza dei requisiti prescritti non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6 Ulteriori prescrizioni da osservare per edifici ed insediamenti in cui si prevedano macchinari, impianti ed attività in grado di provocare inquinamento acustico e/o incremento della rumorosità ambientale

1. Per gli insediamenti esistenti o futuri in cui si prevedano macchinari, impianti, funzioni ed attività in grado di provocare inquinamento acustico e/o incremento della rumorosità ambientale, oltre alla presentazione della relazione di impatto acustico di cui dall'articolo 10, è necessaria la preventiva dimostrazione e relativa verifica del rispetto dei limiti di emissione previsti dall'articolo 2, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* e successive integrazioni.
2. I rilevamenti finalizzati alle verifiche dei valori di cui al comma precedente sono da attuarsi in accordo dall'articolo 2, comma 3 del D.P.C.M. 14/11/97 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* e successive integrazioni.

ART. 7 Ulteriori prescrizioni da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici particolareggiati

1. In sede di presentazione di Piani Particolareggiati, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, oltre alla presentazione della relazione di impatto acustico di cui dall'articolo 10, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto ad una delle classi di zonizzazione acustica previste, ovvero alla suddivisione dello stesso in sotto comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ...).
2. Per i suddetti Piani dovrà essere inoltre tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto di progetto. In particolare dovranno essere osservati i distacchi dalle strade e dalle sorgenti mobili o fisse in grado di garantire lo standard acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.
3. L'approvazione dei Piani Particolareggiati comporterà l'automatico aggiornamento della zonizzazione acustica.

ART. 8 Prescrizioni da osservare in sede di progettazione di infrastrutture di trasporto

1. In sede di progettazione e realizzazione di nuovi assi stradali caratterizzati da flussi di traffico con punte orarie superiori ai 1000 veicoli/ora e di linee di trasporto su sede propria e tratte ferroviarie dovranno essere predisposti idonei dispositivi di mitigazione del rumore indotto a protezione degli edifici e degli insediamenti limitrofi esistenti e di progetto, in grado di garantire i livelli di esposizione prescritti al confine della zona stradale, o almeno in facciata agli edifici esistenti o di progetto.
2. Nell'ambito di tali interventi dovrà essere prevista l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dei dispositivi di protezione dal rumore, nonché l'esecuzione degli stessi, con relazione di calcolo degli effetti di mitigazione previsti.
3. Nella progettazione planovolumetrica di insediamenti di nuovo impianto in fregio alle infrastrutture di cui al presente articolo, si dovrà tener conto del grado di efficacia dei dispositivi di mitigazione previsti a completamento delle infrastrutture medesime, al fine di garantire il conseguimento dei prescritti livelli di esposizione in facciata agli edifici di progetto.

ART. 9 Tutela dall'inquinamento acustico per gli interventi disciplinati da asseverazione edilizia

1. Le disposizioni delle presenti normative trovano applicazione anche per gli interventi disciplinati da asseverazione edilizia; ciò implica che la dichiarazione di conformità alla strumentazione urbanistica e regolamentare garantisca e documenti il rispetto di ogni prescrizione dettata a tutela dell'inquinamento acustico sia relativamente alla protezione dell'edificio oggetto dell'intervento, sia relativamente alla protezione degli edifici ed insediamenti adiacenti esposti ad eventuali sorgenti di rumorosità previste all'interno dell'edificio od insediamento oggetto della trasformazione disciplinata da asseverazione edilizia.

ART. 10 Relazione di impatto acustico da produrre in sede di istanza per la formazione di strumenti urbanistici preventivi

1. Ai Piani Particolareggiati, ai Piani di Recupero ed ai progetti di nuovi insediamenti produttivi e/o artigianali dovrà essere allegata una relazione di valutazione e/o impatto acustico redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della legge 26/10/95 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, che dovrà essere costituita da:
 - rilevamenti fonometrici per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto, tenendo conto delle sorgenti fisse e mobili esistenti nel comparto di intervento;
 - valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto;
 - localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici del territorio del patrimonio edilizio di progetto;
 - valutazione complessiva del clima acustico previsionale e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla zonizzazione acustica.
2. Le eventuali opere di protezione passiva dovranno essere progettate ed attuate contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica risultino destinate.

ART. 11 Previsione di impatto acustico da produrre in sede di presentazione dei progetti già soggetti a valutazione di impatto ambientale

1. Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95, comma 1 e 2, i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della Legge 349/86, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. I competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
 - discoteche e locali notturni;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove vengano installati macchinari e impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi.
3. La relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 447/95 sarà costituita da:
 - descrizione del territorio dove si intende localizzare l'attività o l'impianto oggetto della previsione e delle aree interessate dalla rumorosità prodotta;
 - planimetria cartografica del territorio e delle aree di cui al punto precedente;
 - rilevamenti fonometrici per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
 - descrizione delle eventuali sorgenti sonore fisse connesse alle suddette attività che individui: la localizzazione, le connessioni strutturali con l'edificio, le diverse modalità ed orari di funzionamento;
 - valutazione dei relativi valori di immissione;
 - valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale: stima dei livelli sonori prodotti nelle zone di potenziale influenza ovvero l'irrilevanza delle loro emissioni sonore rispetto ai valore limite;
 - valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e dal suo esercizio e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla zonizzazione acustica da rilevare al limite delle zone edificate e/o da edificare.
4. L'approvazione dei relativi progetti è subordinata all'esito positivo della valutazione dell'impatto acustico.

ART. 12 Previsione di impatto acustico da produrre in sede di presentazione dei progetti per la formazione di opere stradali ed infrastrutture di trasporto

1. Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95, comma 1 e 2, è fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto, ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti concernenti gli aspetti costruttivi, le soluzioni tecnologiche e la scelta di materiali (barriere antirumore, asfalti fonoassorbenti, ...) atti a minimizzare gli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti.
2. Le infrastrutture di trasporto soggette a quanto esposto al comma precedente sono:
 - gli aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti;
 - strade di tipo A, B, C, D, E ed F, secondo la classificazione di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - le ferrovie e gli altri sistemi di trasporto su rotaia;
3. La valutazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 447/95, sarà costituita da:
 - descrizione del territorio dove si intende localizzare l'attività o l'impianto oggetto della previsione e delle aree interessate dalla rumorosità prodotta;
 - planimetria cartografica del territorio e delle aree di cui al punto precedente;
 - rilevamenti fonometrici per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
 - valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, della percentuale di veicoli pesanti e del contributo della viabilità esistente alla rumorosità ambientale;
 - valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e dal suo esercizio e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla zonizzazione acustica da rilevare al limite delle zone edificate e da edificare;
 - proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico.
4. Lo studio dell'impatto acustico dovrà tenere conto degli elementi che concorrono a determinare l'effettivo clima acustico, in particolare: l'assorbimento atmosferico e le condizioni meteorologiche, la variazione stagionale della vegetazione.
5. Lo studio dovrà inoltre dimostrare l'efficacia degli accorgimenti a progetto atti a ridurre l'impatto acustico.
6. Nel caso di ricorso ad asfalti fonoassorbenti dovrà essere valutata preventivamente, con apposita relazione di calcolo, l'efficacia acustica del provvedimento nei confronti delle aree disturbate, tenuto conto della prevedibile variazione nel tempo delle caratteristiche acustiche del manto impiegato.
7. Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica nelle aree confinanti, i piani di

esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione, ed il progetto esecutivo dovrà risultare dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

ART. 13 Valutazione previsionale del clima acustico da produrre in sede di presentazione dei progetti per la formazione di opere soggette a particolari protezioni dall'inquinamento acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95, comma 3, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - scuole e asilo nido;
 - ospedali;
 - case di cura, di convalescenza, di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui agli articoli 11 e 12 delle presenti norme.
2. Alle medesime disposizioni di cui al comma 1 sono altresì soggette tutte le istanze di concessione edilizia concernenti destinazioni residenziali e attività terziarie, se previste in aree in cui non risultino soddisfatti i livelli massimi di esposizione al rumore previsti dalla zonizzazione acustica.
3. La valutazione previsionale del clima acustico, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 447/95, sarà costituita da:
 - rilevamenti fonometrici per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
 - localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
 - esplicitazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento prescritti dal D.P.C.M. 5/12/97 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

ART. 14 Valutazione di impatto acustico da produrre in sede di domande relative alle attività di natura produttiva, commerciale, sportiva e ricreativa

1. Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95, comma 4, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico le domande per:
 - il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - il rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
 - il rilascio delle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
2. La relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 447/95, sarà costituita da:
 - descrizione della classificazione acustica del territorio dove si localizza l'attività o l'impianto oggetto di valutazione e delle aree comunque interessate in modo significativo dalla sua rumorosità;
 - planimetria cartografica delle zone di potenziale influenza della sorgente;
 - rilevamenti fonometrici per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
 - descrizione delle sorgenti sonore connesse alle suddette attività che individui la localizzazione, le connessioni strutturali con l'edificio e le diverse modalità ed orari di funzionamento;
 - valutazione dei relativi valori di immissione;
 - valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale: stima dei livelli sonori prodotti nelle zone di potenziale influenza ovvero l'irrelevanza delle loro emissioni sonore rispetto ai valore limite;
 - valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e dal suo esercizio e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla zonizzazione acustica da rilevare al limite delle zone edificate e/o da edificare.
3. L'approvazione della relativa istanza è subordinata alla positiva valutazione di impatto acustico.

ART. 15 Disposizioni per specifiche attività Rumorose Condizioni di impiego per attrezzature specifiche

1. **MACCHINE DA GIARDINO:** l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi nei centri abitati, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 21.00; nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie, e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
2. **IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO:** l'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 15/12/1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.
3. **ALLARMI ANTIFURTO:** i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.
4. **AUTOLAVAGGI:** L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 23.00, nel periodo estivo, e dalle ore 8.00 alle ore 21.00 per il periodo invernale, per periodo

invernale ed estivo si intende quello introdotto dall'orario solare ed orario legale, Nei giorni festivi tale orario verrà ridotto di due ore con la ritardata apertura di un'ora alla mattina e l'anticipazione di un'ora alla sera, il tutto comunque all'interno dei limiti di legge. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

5. **PUBBLICITA' FONICA:** La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00 , fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa; la pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'art.6 del DPCM 1/3/91 e nelle zone I e II così come individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale.

Potranno essere concesse deroghe per la pratica di dette attività rumorose solo in caso vengano realizzati provati interventi atti alla limitazione del rumore. Tali sistemi dovranno garantire un abbattimento dell'inquinamento acustico almeno fino al 15% del livello massimo consentito nella fascia di appartenenza, e comunque fino ad un livello non superiore a quello consentito nelle fasce immediatamente confinanti.

La misurazione dovrà essere effettuata ad una distanza compresa tra i 10 e i 50 mt dai sistemi di abbattimento e comunque secondo le indicazioni fornite dall'UTC.

ART. 16 Attività temporanee

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati.
2. Sono analogamente da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle (serate musicali, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione) esercitate presso feste popolari o partitico-popolari, manifestazioni musicali, luna park ed assimilabili.
3. Sono analogamente da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive che si svolgono in spazi dedicati e non.

Per tutte le attività sopra descritte è necessario ottenere l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 6 della Legge 16.10.95 n. 447 con le modalità di cui al successivo art. 18.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.

Art. 17 Orari

Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo, imprenditoriali e no, di cui al precedente art. 15, al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 7.00 alle ore 24,00 e comunque secondo un orario meglio specificato dall'autorizzazione di cui al successivo art. 18.

Art. 18 Modalità per la presentazione di domande per autorizzazioni in deroga ai sensi della legge n° 447/95

L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo come definite all'art. 16 del presente regolamento, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 6 della L. 16/10/1995, n. 447.

La domanda per tale autorizzazione deve intendersi compresa nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici (ex art. 68 e 69 TULPS) e può essere riferita a più giornate contenute nel medesimo calendario di iniziative.

Con lo stesso atto verrà contestualmente rilasciata la licenza e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della L. 16/10/1995, n. 447, con le indicazioni delle prescrizioni e degli orari di cui al presente regolamento.

Si intendono tacitamente autorizzati, ai sensi della Legge 447/95, i CIRCOLI PRIVATI che non svolgono attività di pubblico spettacolo e comunicano al competente ufficio comunale, come identificato all'ultimo comma del presente articolo, le date delle iniziative che si organizzano presso i propri locali.

Qualora il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo e/o di orario indicati dal presente regolamento, dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere generale previsti dalla legge 447/95. La relazione di impatto acustico può essere riferita anche a più manifestazioni, purchè queste abbiano le stesse caratteristiche, previa dichiarazione dell'organizzatore.

Il Comune, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza e all'orario stabiliti dal presente regolamento.

Con il provvedimento di autorizzazione possono essere comunque dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

L'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai sensi della legge 447/95 è il medesimo ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni delle relative manifestazioni o iniziative assimilabili.

ART. 19 Ordinanze

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente

ART. 20 Sanzioni amministrative

1. Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 10 della Legge 447/95, ovvero:
 - per l'inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/95 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
 - per il superamento dei limiti di emissione ed immissione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
 - per la violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge 447/95 e delle disposizioni dettate in applicazione della suddetta legge (tra cui la violazione delle presenti norme di attuazione della zonizzazione acustica) è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate sono introitate dal Comune, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 comma 4 della legge 447/95; i relativi proventi sono destinati ai piani di risanamento acustico.

ART. 21 Misurazione e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

L'attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata all'ARPA, il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti nel territorio.

ART. 22 Termini di applicazione

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Comunale, entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia

ART. 23 Decadenza

L'emanazione dei criteri di cui all'art. 4 della L.26/10/1995, n. 447 da parte della Regione Lombardia comporterà la contestuale decadenza delle parti del presente regolamento in contrasto con i medesimi.